

Il vino e la legge

Il “vino” dealcolizzato

di Floriana Risuglia

Il Vino, secondo la legge, è «il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve» (Reg. UE 491/2009, Reg. UE 1308/2013, T.U. Vino). In questa definizione si possono individuare tre elementi fondamentali del vino: si produce dall'uva; la trasformazione dell'uva in vino avviene tramite fermentazione alcolica; il prodotto finale della fermentazione è una bevanda alcolica. Con tali premesse sembra difficile poter chiamare vino una bevanda che non contenga alcol o che non nasca attraverso i processi fermentativi sommariamente descritti. Eppure, di recente il Reg. (UE) 2117/2021 del 2 dicembre 2021: Nuova OCM Vino per la PAC 2023-2027, in vigore dal 1° dicembre 2023, ha affrontato la questione del “vino” dealcolizzato. Ma, poiché il vino, come detto, è il prodotto della fermentazione alcolica, il Regolamento, con un'ariosa perifrasi, fa riferimento ai «prodotti vitivinicoli innovativi» che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nel Reg UE 1308/2013.

Vediamo più nel dettaglio cosa prevede il nuovo Regolamento 2117/2021: con riferimento alla designazione della categoria, la stessa è accompagnata dall'aggettivo dealcolizzato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5% vol. o dal termine parzialmente dealcolizzato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione. Enuncia, inoltre, i processi autorizzati già ammessi

dall'OIV, singolarmente o congiuntamente, per ridurre in parte o del tutto il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli: parziale evaporazione sotto vuoto; tecniche a membrana; distillazione. Il problema sorge per i vini a DOP e IGP: se possono essere sottoposti o meno alla dealcolizzazione. Si è deciso che non posso essere trasformati in vini totalmente dealcolizzati, ma solo parzialmente, ed è stato demandato ai disciplinari prevedere la descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati ed eventuali pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrlo. Ma perché tutto questo interesse per i “vini” dealcolizzati? La risposta si trova tra le premesse del Regolamento, in cui si legge: «Tali prodotti vitivinicoli innovativi non sono mai stati commercializzati nell'Unione Europea come vino». Secondo i dati dell'IWSR (International Wine and Spirit Research) le bevande derivanti dalla dealcolizzazione dei vini hanno visto un aumento dei consumi del 13,5%, con un +5,6% per i vini a basso contenuto alcolico. I maggiori consumi si trovano in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Sudafrica, Spagna, UK e USA. Anche se si ammette che sarebbero necessarie ulteriori ricerche e sperimentazioni per migliorare la qualità di tali prodotti e, in particolare, per garantire che l'eliminazione totale del titolo alcolometrico consenta la preservazione delle caratteristiche distinte dei vini di qualità protetti da DOP o IGP, è palese che l'esigenza di disciplinare la materia non è più procrastinabile. I dati rivelano che la domanda è in costante crescita ed è evidente ciò potrebbe aprire ai produttori nuovi mercati e fornire nuove opportunità.